

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
3 giugno 2019

Alle aziende associate

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI IN ECCEDEZZA RIMBORSI ALLE IMPRESE - ISTRUZIONI

L'Inps, con propria circolare n 63 del 9 maggio 2019, ha stabilito che, per i lavoratori che rientrano nel sistema pensionistico contributivo, in caso di retribuzioni di importo superiore al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, la contribuzione pagata in eccedenza dal datore di lavoro possa essere rimborsata dall'Istituto stesso.

Cos'è la contribuzione versata in eccedenza

L'art. 2, comma 18, secondo periodo della legge n. 335/1995 prevede che per i lavoratori privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, che per il 2019 è pari a 102.543,00 euro. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'Istat.

I lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti il 1° gennaio 1996, non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'Istituto ricorda che, dal 1° gennaio 1996, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo, la retribuzione percepita oltre il limite annuale fissato del massimale, non è soggetta a contribuzione previdenziale né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche.

Capita però che il datore di lavoro, per vari motivi, è indotto ad assumere a riferimento, per il calcolo della contribuzione dovuta, un imponibile contributivo che, nell'anno civile, risulta eccedente rispetto a quello previsto dalla citata norma della legge n. 335/1995. Queste situazioni si verificano di solito quando il lavoratore non comunica il possesso di contribuzione antecedente

Fino ad oggi si riteneva che il termine prescrizione per la restituzione delle eccedenze fosse quello di 5 anni. Ora, con la circolare n. 63/2019, l'Inps evidenzia che, nelle ipotesi i cui si dovessero verificare delle eccedenze di contribuzione sul massimale, le stesse sono soggette a restituzione, su istanza del datore di lavoro, nel termine prescrizione di 10 anni. Inoltre, nei casi in cui le somme non potranno formare oggetto di rimborso a causa del decorso del termine prescrizione, rimarranno comunque acquisite all'Inps e comunque saranno improduttive di effetti previdenziali.

Come recuperare la contribuzione versata in eccedenza

Al fine di evitare il verificarsi di situazioni di eccedenze, l'Inps invita innanzitutto i datori di lavoro a continuare ad acquisire le dichiarazioni dei lavoratori per l'esatta individuazione del regime previdenziale applicabile, sia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, sia nel corso del suo svolgimento.

Sarà onere del datore di lavoro dichiarare mensilmente, nel flusso Uniemens, il regime applicato a ciascun dipendente, attraverso la compilazione dell'elemento "RegimePost95", nel quale va apposto il valore "S" se il lavoratore è soggetto a regime contributivo o il valore "N" se l'ipotesi non ricorre. La compilazione è richiesta anche se il valore dichiarato è invariato e ricorrente nel tempo.

In merito al recupero sul massimale della contribuzione eccedente non prescritta, i datori di lavoro dovranno utilizzare le seguenti modalità:

- a) per i periodi precedenti l'introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro dovranno presentare apposita richiesta di rimborso indicando per competenza annuale, per ogni singolo lavoratore, la retribuzione eccedente il massimale e la relativa contribuzione versata. Inoltre, dovranno trasmettere flussi di variazione Emens per la sistemazione delle posizioni individuali. Le denunce Emens trasmesse a tale titolo, potranno essere sbloccate ove la richiesta di rimborso risulti presentata entro i richiamati termini di prescrizione decennale;
- b) per i periodi successivi l'introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente la procedura di regolarizzazione.

Nel caso di ditte cessate o sospese o di lavoratori non più in forza, i datori di lavoro dovranno inviare un flusso di regolarizzazione con periodo di riferimento dell'avvenuto superamento.

Allegati: circolare n. 63 del 9 maggio 2019

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

